8 OTT. 1968

IL SISTEMA
DI GIUDICARE
PRATTICATO
DAL M. FILIPPO BUTTARI

Sù la Causa vertente frà li MM.

ANTONIO MARIA FORTUNATO,

è

VISCONTE DI NEGRO

Impugnato colle raggioni di Gius, e di Fatto

AVANTI

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

SUPREMI SINDICATORI.

IN GENOVA, M. DCCXXII.

Nella Stamperia di Gio: Franchelli.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

BIBLIOTECA CIVICA BERIO
F.Ant.
Misc.
Gen.
B
3
14

Misc
Gen
B
199
12

ILLUSTRISSIMI SIGNORI.

SE le ſentenze de Giudici foſſero vn'immutabil decreto ſarebbe deplorabile di molto la condizione de Litiganti, e però non permiſero le Leggi, che foſſe loro precluſa la ſtrada di più ricorſi, affine di ottenerne la riuocazione.

Mà ſe prouide furono in queſta parte le Leggi comuni: più prouide furono le coſtituzioni di queſto Sereniſs. Dominio nelli noſtri Statuti, da cui ſi laſciò ſtrada aperta al ricorſo per via di Sindicato contro la nullità, ed ingiuſtizia delle ſentenze per annichilarle.

Per queſt'iſteſſo mi corre l'obligo di porre ſotto gl'occhj purgatiſſimi delle SS. VV. Illuſtriſs. la nullità della ſentenza fatta dal M. Filippo Buttari aſſerto Giudice Delegato contro del M. Viſconte Maria di Negro, che nel tempo ſteſſo mi pone in ſtretta neceſſità di far precedere la narratiua del modo pratticato nel giudicare: affinche dal modo ſi arguiſca con tutta facilità di qual ſorta poſſa eſſere la enunciata ſentenza, che con tutta giuſtizia ſi ſottopone al Sindicato.

1 COrreua dunque l'anno 1720., in cui venuta à morte la M. Maria Antonia Pallauicina di Negro diſpoſe della ſua Eredità, e beni, col ſuo Teſtamento, che ſcritto di propria penna, e ſigillatto di propria mano conſegnò al Notaro Gio: Tomaſo Repetto per aprirſi dopo ſua morte.

2 Premiſe in eſſo la Teſtatrice con ſolenne dichiarazione di godere alcuni beni enfiteotici *ſub nomine exclurando*, e valendoſi della facoltà, che ne aueua nelle inueſtiture, dichiarò che la perſona eſclaranda era quella del M. Viſconte Maria di Negro, che le aueua ſomminiſtrato il danaro per farne gli acquiſti.

3 Quindi laſciata la terza parte della ſua Eredità, e beni, al M. Antonio Maria Fortunato di Negro ſuo Figlio del primo Matrimonio, chiamò ſuo Erede vniuerſale il detto M. Viſconte col carrico di vna Capellania da erigerſi dopo ſua morte. Scrit. A

4 In forza di tal Teſtamento chieſe, & ottenne detto M. Uiſconte dal M. Pretore Vrbano l'immiſione al poſſeſſo dell'Eredità, e beni, ed effettuato il mandato fù toſto riconoſciuto *in Dominum* da tutti li Conduttori in atti del Notaro Nicolò Giuſeppe Stennari. Scrit. B

5 Applicò poſcia à ſodisfare l'obligo del funerale, così pure à ſodisfare i debiti Ereditarj collo sborzo di lire 3000., di cui per atti dello ſteſſo Notaro. Scrit. C

6 Ebbe di tutto notizia il ſopradetto M. Antonio Maria Fortunato di Negro, e però rimirando con buon occhio la puntualità del M. Viſconte in depurare la eredità dagli grauami, s'inuogliò di volere i corpi ereditarj, e tutti li beni enfiteotici; e però traſcurando la diſpoſizione materna chieſe ſorrettiziamente, ed ottenne dal M. Pretore il mandato d'immiſſione in trè corpi enfiteotici, ed in vna caſa ſuppoſta fedecommiſſaria colla ſolita claoſula *citra præiudicium*. Scrit. D

7 In ſeguela di tal nullo mandato, ò mandati procurò di attentare il poſſeſſo degli enunciati beni, e chieſe da Conduttori la ricognizione *in Domi-*

num; mà ne vdì subito la ripulsa, per cui ne chiamò alcuni in Giudicio auanti la M. Rota; se bene vdita la loro giudiciale risposta, oue dichiarauano per loro padrone il M. Visconte di Negro terminò con essi loro la lite. Scrit. E

8 Vedute però deluse in questa parte le sue idee studiò nuouo metodo di giudicio per tagliar curto nella lite, ed ammaestrato in contanenti diè principio ad vn giudicio possessorio contro di detto M. Visconte auanti la M. Rota.

9 In data de 29. Maggio presentò la sua dimanda distesa in sedeci pagine, in cui rapresentò, che si era fatto luogo ad vn asserto fedecommesso su certa casa nominata *l'Isoletta*; esersi pur anche fatto luogo alla successione in vna Villa detta *Erzelli* per inuestitura dell'1703. 7. Febbraro, in vn forno con suo mezzano per altra inuestitura dell'1704. 12. Aprile, & in vna Villa posta in S. Pier'darena per inuestitura dell'1643. 9. Giugno.

10 Soggionse finalmente, che in forza del Testamento materno, (quale si protestaua di volere impugnare) non spettaua al M. Visconte la eredità per intiero; mà spettarne ad esso lui vna teraz parte per sua legitima, e chiudendo il libello addimandò la manutenzione, & immissione ne beni enunciati. Proces. pag. 1. vsque ad 17.

11 Presentata la detta dimanda fè subito distribuire à suo genio la causa, senza premettere la solita citazione, e di ordine del M. Innocenzo Vrbano de Diamanti, come Commissario in causa, e degl'altri MM. Auditori, citò il M. Visconte à veder prouedere sopra il contenuto nella sudetta dimanda. Proces. pag. 19.

12 Fù allegato per suspetto il Notaro dal detto M. Visconte, e dopo alcuni giudiciali contrasti restò eletto in data de 10. Giugno il Notaro Giuseppe Maria Casazza. Proces. pag. 37.

13 Dopo la elezione del Notaro si die à credere il M. Visconte di Negro di vedere applicato l'Attore alla struttura del Processo, quanto alle proue della sua intenzione per giustificare l'esposto nella voluminosa dimanda; mà tutto all'opposto si vidde senz'altro citare à sentenza in data de 14. auanti la M. Rota, così pure in data de 16., in cui fù rinouata altra simile citazione. Proces. pag. 40.

14 Vn tal modo di procedere lo pose in necessità di portarsi col suo Auuocato ad informare l'asserto Commissario, e vidde che prima di principiarsi il Processo era in istato di spedizione la causa; e però fù necessario troncare ogn'altro induggio d'informazione con suggerire che in atti non vi era alcuna scrittura, su cui discorrere.

15 S'auidde l'Attore dell'abaglio preso nel voler sentenza anche prima di mostrare le scritture, per cui la chiedeua; e però lasciata suanire la citazione comparue al banco nel dì 17. facendo molte esibizioni. Proc. pag. 49.

16 Con tali esibizioni giudicò di auer formato tutto il Processo, e trascurando le opposizioni del Reo conuenuto citò senz'altro à sentenza.

17 Vidde assai chiaro detto M. Visconte, che tutte le sue opposizioni non erano attese ne dal Commisario, ne dall'Attore; e però si fè giudicialmente sentire, che non vi era di Commisario in causa per esersi fatta la distribuzione contro gli ordini statutarj, e facendosi Attore in questa parte, citò à veder pronunciare sù la incompetenza del Giudice. Proces. pag. 56. vsque ad 60.

18 L'incompetenza era certa per esserfi fatta illegitimamente la distribuzione, e però non permise il M. Antonio Maria, che cadesse l'hora della citazione, mà preuenendo la istanza del M. Visconte giudicò spediente di far solenne desistenza da tutti gli atti nel di 25. Giugno -- *saluo iure melius agendi*, -- e depose appresso dell'Attuaro soldi 10. per le spese. Proces. pag. 61.

19 Pareua pure che il corso tanto precipitoso, che aueua necessitato à desistere dal nullo giudicio, & à depositare le spese, douesse render più cauto l'Attore nel chieder sentenza prima di far Processo; mà tutto all'opposto nell'hora stessa, in cui ebbe fatta la desistenza ritornò al banco, e presentãdo la scrittura della prima dimanda con altri stromenti nullamente esibiti nel primo giudicio vi aggionse la fede del suo Battesimo, e di subito impetrò citazione *ad videndum verba, & exhibita* in hora di terza del primo giorno giuridico, e successiuamente *in Vesperis* à veder prouedere *super contentis in petitione*. Proces. pag. 62. vsque ad 70.

20 Rispose il M. Visconte con opporre la nullità del giudicio, e la vanità delle asserte esibizioni fatte prima di dar principio alla lite, ed auanti di Giudice incompetente, e senz'altro induggio allegò sospetto il Notaro. Proces. pag. 72.

21 Frà tanto non perdè tempo l'Attore di rimettere à suo studio in mano del M. Innocenzo Vrbano de Diamanti la causa, facendone fare in eso lui la distribuzione, e di ordine dello stesso citò per la lista de confidenti, e col vano motiuo di contumacia nel M. Visconte à presentarla, fu in data de 4. Luglio eletto dal Giudice per Attuario il Notaro Francesco Maria Viale, auanti di cui fù presentato nullamente dall'Attore il Processo, e tutti gli atti fabricati auanti del Notaro Casazza. Proces. pag. 78.

22 Nacquero sù questo stesso de giudiciali contrasti per esserfi preuenuto dal Commissario nella elezione dell'Attuario, e finalmente in data de 12. Luglio restarono sopiti colla desistenza, che fece il M. Visconte dall'allegazion di sospetto fatta contro del primo Notaro. Proces. pag. 79. e 80.

23 Quindi per dar moto legale al giudicio fu presentata per parte dello stesso la sua risposta contro la dimanda dell'Attore col solito *nego narrata &c.* e frà mille altre eccezioni negò la indennità de beni, e delle persone; anzi per sempre meglio necessitare il Commissario della causa à dar orecchio alle sue giuste diffese presentò alcuni Capitoli, ed esibì li publici documenti del suo possesso legitimo, chiedendo à cautela il decreto innegabile di manutenzione. Proces. pag. 80. vsquè ad 92.

24 In data de 14. dello stesso mese di Luglio comparue agli atti il M. Antonio Maria Fortunato di Negro, ed accettando la desistenza fatta dal M. Visconte sù l'allegazion di suspetto del Notaro Casazza, desistè ancor eso dalla presentazione del Processo, già fatta auanti del Notaro Francesco Maria Viale stato sorrogato dal Giudice, e successiuamente oppose l'incompetenca de sopradetti Capitoli, e delle scritture esibite, facendosi ancor'egli sentire col *nego narrata &c.* contro la scrittura del detto M. Visconte, e nello stesso tempo esibì due fedi di Battesimo, cioè vna del M Antonio Maria q.M.Nicolò Pallauicino, ed'altra della M.Antonia Francesca del M.Antoniotto Pallauicino. Proces. pag. 94. vsque ad 97.

25 Apprese poi detto M. Attore, che l'ammettere il M. Visconte alle proue,

 che

che con tutta giustizia voleua fare per sua diffesa, fusse lo stesso, che perder la causa; e però godẽdo l'aura propizia della spedizione del giudicio, e della lite, che non era per altro principiato, mentre appena all'ora si era fissato in causa, il Notaro, comparue nel giorno stesso de 14. Luglio al banco, e presentando vna scrittura ben lunga contro li sopra detti Capitoli, facendo tutti in vna principio, e fine di Processo, citò à sentenza auanti la M. Rota per il primo giorno, e frà tanto *ad videndum verba, & exibita tam diei præsentis* (si noti il formulario, perche degno di essere rescritto ne repertorj) *quam sub die 25. Iunij*. Proc. pag. 102. e pag. 103.

26 Vedendo il M. Visconte che dal Commissario della causa gli veniua preclusa ogni strada alle sue giuste diffese trascurando l'ammissione de suoi Capitoli, pronto sol tanto à portare la causa in Rota per far sentenza senza Processo, e senza proue, comparue nuouamente agli atti col presentare altra scrittura di posizioni, ò vogliam dire interrogazioni, in cui chiedeua, che il M. Antonio Maria risponda *se sia, ò non sia erede, e se possiede, ò non possiede alcuni beni materni*, e protestando, che non si douesse procedere *ad vlteriora* prima che non sia risposto satisfattoriamente alle sudette posizioni citò l'Attore à vederle dichiarare per confessate, ò negate *ad vtiliùs ponentis*. Proces. pag. 111. e 112.

27 Pareua pure che le posizioni fossero statutarie, e dallo Statuto nostro volute, ed ammesse, nulla meno (chi lo crederebbe!) ne pure in questa parte furono vdite le istanze del M. Visconte dal Commissario della causa.

28 Fù replicata altra citazione per far ammettere li Capitoli; mà fù lo stesso citare, e non ottenere. Può esser più notorio il giudiciale grauame? Proces. pag. 113.

29 Non sapendo dunque à qual'altro partito di giusta diffesa appigliarsi detto M. Visconte procurò di schiuare la citazione à sentenza per declinare la giurisdizione rotale ne pochi giorni, che rimaneuano di tempo giuridico; mà dubitando l'Attore di perdere la buona sorte del tempo, chiese, ed ottenne dal Serenis. Senato decreto di deputazione del Notaro stesso della causa in persona legitima, e vi concorsero li voti de due Eccellentis. all'ora Residenti in Palazzo, Cugini in grado proibito de' Litiganti. Proces. pag. 124.

30 Fù presentato agli atti vn tale Decreto, e nel tempo stesso fù citato à sentenza il detto Notaro per il primo giorno giuridico *in Vesperis*, e frà tanto al suo banco *ad videndum exibita tam sub die 25. Iunij* (si osserui di bel nuouo il formulario, che merita riflessione) *quam sub die 14. Iulij*. Proc. pag. 128.

31 Per adempire alla meglio l'obligo suo il detto Notaro oppose l'illegitimazione di sua Persona, e replicando l'eccezioni state già opposte per parte del M. Visconte, chiese dal Commissario della causa, che pronunciasse sù le posizioni già presentate; mà il suono non fu vdito, e la giustissima istanza (veramente l'articolo era bocardico assai) fù rimessa alla decisione della M. Rota, affine di far pronuncia, e sentenza tutt'in vn tempo senza riparo. Proces. pag. 133.

32 Riesibì nuouamente lo stesso Notaro la scrittura de Capitoli instando per l'ammissione: mà tutto al vento. Proces. pag. 134.

33 Replicò finalmente con solenne protesta, che in ogni caso non si poteua far

passo

passo *ad vlteriora* senza che prima l'Attore auesse pagate le spese del primo giudizio, da cui già come nullo lo vidimo desistere, e senza che fosse pronunciato in qualche modo sù li detti capitoli, e posizioni. Proces. pag. 191.

34 Sù tale istanza non sapendo in quale altro modo declinarne la forza, almeno in apparenza, pronunciò il Commissario con ordinare la tassa delle spese, è rimettere l'articolo de' capitoli, e delle posizioni, come d'altissima indagine, alla M. Rota per far sentenza senza dimora. Proces. pag. 192.

35 Sin quì durarono i grauami del M. Visconte di Negro in vn giudicio senza principio, senza mezzo, e senza fine; e quì appunto non potendo più soffrire l'indebita lite, ed vn modo tanto insolito di giudicare, n'ebbe giusto riccorso al Magistrato Illustrissimo de' Signori Straordinarj, da cui dopo lungo contradittorio fù conosciuto l'euidente grauame, e per quest'istesso inibita la M. Rota per tutti li 30. del mese de di Luglio; e la inibizione fù eseguita.

36 Si vidde vscir di mano la meditata sentenza detto M. Antonio Maria Fortunato di Negro; e però riflettendo che il solo giorno de 31. rimaneua libero alla M. Rota, e che questo giorno per' appunto gli bastaua per far sentenziare, diè subito parola ad vn giouine dell'Attuaro per impetrare vna citazione à sentenza, e nulla sapendosi dal Giouane della inibizione già eseguita contro la M. Rota, segnò la parola per dar fuori con preuenzione la citazione richiesta; e farla cadere a puntino per il detto giorno.

37 Vna tale improprietà diè moto à litigj, e per sedarli fù indotto il M. Visconte dà persone autoreuoli a dare il suo assenso, affinchè la causa si delegasse nel M. Filippo Buttari, vno degli Auditori Rotali, col motiuo che il M. Innocenzo Vrbano de Diamanti, Commissario della medesima causa, era quegli vnicamente sino a quell'ora che lo aueua grauato.

38 In data dunque de 30. Luglio ne fu fatta la delegazione dal Magistrato Jllustrissimo de' Signori Straordinarij nel modo, che siegue -- *Præuia assumptione, causa, seù causæ immissionis in possessorio, de quibus in actis Ioseph Mariæ Casaziæ contentæ in petitione porrecta coram M. Rota sub die 29. Maij &c. delegatæ in statu, & terminis etiam quoad Notarium Actuarium, in quibus ipsa, seù ipsæ reperiuntur in M. Philippum Buttari non mutata natura iudicij possessorij intentati per dictum M. Antonium Mariã &c. Auctoritas verò, & bailia dicti M. Delegati non incipiat nisi post diem decimam Augusti, & acta facta coram M. Rota hinc inde valeant prout de iure.* Proces. pag. 202.

39 Credeua ora mai il M. Visconte di Negro che douesse consolarsi la sua giustizia col veder trattare indi appresso la causa à termini del giusto, e del conueneuole; e riflettendo che il M. Attore non aueua ancor fatto atto alcuno legitimo auanti la M. Rota, si lusingaua che lo stesso douesse attendere alla struttura del processo, e delle proue; così pure si diè à credere che il nuouo Giudice douesse dar principio metodico alla causa, e pronunciare sù l'ammissione de' suoi capitoli, e sù le sue posizioni; ed in somma premettere ciò, che *de iure* doueua premettersi prima di venire à sentenza.

40 Mà ben presto si auidde che il M. Attore colla buona direzione di prima non applicò ad altro, che à citare à sentenza; e però presentando vnicamente il decreto di delegazione nel dì 11. Agosto impetrò subito citazione à sentenza eseguita nella persona del Notaro della causa. Proces. pag. 203. vsquè ad 205.

41 Rispose il Notaro coll' opporre la nullità del giudicio, e replicando tutte le altre eccezioni protestò, che niente si facesse, *nisi priùs seruatis de iure seruandis, & verificatis verificandis*; e senza che prima si sodisfacesse alle posizioni del suo M. Principale con la douuta risposta. Proces. pag. 206.

42 Frà tanto venne in timore il M. Attore quanto alla legitimazione di persona del sopradetto Notaro; e però replicando le istanze auanti del Serenissimo Trono chiese, ed ottenne nuouo decreto di deputazione in persona legitima dello stesso Notaro nel nuouo giudicio, & al decreto vi concorsero la seconda volta i voti de' due Eccell. Residenti in Palazzo, parenti in grado proibito de' Litiganti.

43 Colla presentazione di tale decreto fù subito dall' Attore impetrata citazione contro del detto Notaro *ad videndum rescriptum delegationis* per il primo giorno giuridico, e successiuamente per altro giorno venturo ad vdir sentenza. Proces. pag. 211.

44 Furono senz' altro passo replicate le citazioni à sentenza, e furono replicate le medesime opposizioni, ed eccezzioni per parte del Notaro citato. Proces. pag. 210. vsquè ad 213.

45 Dubitando poi l'Attore di sottoporre à manifesta nullità la sentenza per difetto dell' illegitimazion di persona cangiò metodo di citare; e nel dì 22. di Agosto fè diriggere, ed eseguire la citazione à sentenza nel M. Visconte, il quale oppose l'opponibile, e vedendo che l'Attore non formaua altro processo, che di citazioni, senza dar proua alcuna, replicò non esserui luogo ad altro, che a concedere à suo fauore vn giusto mandato di manutenzione. Proces. pag. 208.

46 Pure replicò l' Attore le citazioni à sentenza, e replicandosi per parte del Reo le solite eccezioni, fù rinuouata la protesta che non si potesse far passo in caosa se prima non si rispondeua sù le posizioni; mà la protesta non fù vdita. Proces. pag. 221.

47 Venne per quest' istesso in qualche apprensione il M. Visconte, non sapendo comprendere il mistero di sì frequenti citazioni à sentenza senza processo, senza proue, e senza informazioni; e però giudicò necessario di esprimere al Giudice i suoi giusti timori con pregarlo ad vdire qualche informazione sopra vno Scritto legale, che gli presentaua in ordine all'incompetenza del giudicio: mà n' ebbe in risposta che le ferie autunnali portauano seco qualche necessità di riposo; che però per il mese di Settembre non gli parlasse di causa, mà si quietasse.

48 Non quietaua però mai l'Attore in citare à sentenza, onde fù necessario far' istanza che il Giudice per lo meno esiggesse la risposta allo Scritto; mà nè il Giudice la volle esiggere, nè l'Attore la volle dare, intento solo à replicare ogni giorno citazione à sentenza. Proces. pag. 221. & seqq.

49 Finalmente reso impaziente il M. Visconte di vn modo di procedere in

causa

causa si fuori dal consueto, procurò tutte le strade per indagarne la cagione, e vidde che il M. Innocenzo Vrbano de Diamanti, stato già Cómissario in causa, seruiua di Auuocato al M. Attore, e che tutto si operaua con sua direzione.

50 Sù notizia sì certa espresse le sue giuste doglianze al Giudice per se stesso; e per mezzo del suo Auuocato, e n'ebbe risposte di tutta consolazione, sino a comunicargli per mezzo del Reu. Gafforio, che staua attendendo da Roma certa decisione in materia di enfiteusi per consolarlo.

51 Dopo premesse si dolci confirmate con più speciale energia dal Fratello del medesimo Giudice, fù appuntato il giorno de 25. Ottobre per sentire vna informazione sù la qualità del giudicio, e la informazione fù interrotta dal Giudice coll'auuertire ch'egli non badaua a qualità di giudicij, ne a tela giudiciaria; mà bensì a sostanza di merito, che però si douesse applicare d'indi inappresso alli meriti.

52 Vn tal dire soggiaceua ad vna giustissima replica; pure per tagliar curto si auuertì di passaggio che quanto all'inuestitura del 1643. in riguardo alla Villa del *Fossato* non vi era luogo a discorso per essere terminata, e suanita. Quindi soggionse l'Auuocato che di buona voglia si sarebbe inappresso applicato al merito della causa, mà che d'intanto la Parte trascuraua, e giudicio, e merito, solo intenta à citare à sentenza, e che appunto nel giorno, in cui s'informaua, cadea citazione. Proc. pag 238.

53 Rispose il Giudice che le citazioni erano tutte contra suo ordine, che per quest'istesso si trascurassero dal M. Visconte ancora che mille, non potendosi impedire se l'Attore voleua buttar via danaro; concludendo che in auuenire si deridesse qualunque citazione sino a che d'ordine suo non restassero appuntate, e precedute le douute informazioni, con quel di più, che si legge nelle fedi giurate dell'Auuocato, e Sollicitatore, e del Reu. Don Antonio Gafforio, che si conseruano appresso dell'Attuaro.

54 Nel giorno stesso si fè intendere al M. Visconte dà Don Domenico Buttari, che il Giudice suo Fratello per venire à sentenza aurebbe voluto che si formasse vn Consulto legale sù la natura delle inuestiture, col farlo sottoscriuere in senso di verità da quattro migliori Auuocati della Curia Romana da nominarsi in appresso.

55 A' tale auuiso si andò consolando detto M. Visconte, e però di buona voglia aderì, che il Reu. Gafforio vnitamente col Buttari trasmettessero nel dì 2. Nouembre lo Scritto a Roma diretto all'Auuocato Nicolò Righi loro Conoscente per auerne l'approuazione di Pompeio de' Vecchj, Tomaso Antamoro, ed Jgnazio dal Corno.

56 Con si vago mezzo termine fù conciliato vn prudentissimo sonno al M. Visconte, che non aueua badato a spesa per l'esame della sua giustizia; e per altra parte restò auuisato il M. Attore ad esibire vn'instromento di nuoua inuestitura dell'anno 1708. per essere già terminata quella del 1643., sù cui sino à quell'ora si era malamente fondato; e però nel dì 29. dello stesso mese d'Ottobre comparue al banco, e desistendo dalla precedente citatione data à sentenza presentò l'instromento della nuoua inuestitura, protestandosi vanamente di non intender per questo di variare libello, ne petizione; ed incontanenti impetrò citazione à sentenza per il dì 4. di Nouembre in ora di Terza, *& interim ad videndum*

dum verba, & exibita. Proces. pag. 244.

57 Fù esequita la citazione nel dì 31. Ottobre, giorno di vigilia, e feriato, feriati altresì, & *quidem ad honorem Dei*: furono i trè giorni seguenti, per essere il primo la solennità de Santi, il secondo giorno di Domenica, il terzo giorno della Commemorazione de' Defonti, ne' quali non potè il M. Visconte, ne vedere scritture, ne presentare risposta di opposizione.

58 Solamente nel dì 4., in cui cadeua la citazione, vidde à gli atti che si era esibito l' instromento dell' enunciata inuestitura; e però fè formare di piedi dal suo Auuocato vna scrittura di opposizione, in cui frà le altre opponeua, che la nuoua inuestitura non poteua cadere sotto la giurisdizione del Giudice ristretta alla petizione presentata nel dì 29. Maggio, e riseruandosi à meglio impugnarla la sequestrò, quindi con tutta quiete partì via dagli atti, sapendo che la citazione a sentenza non contaua, perchè appunto due giorni auanti si era inuiato lo Scritto a Roma. Proces. pag. 48.

L' Attore però, che viueua disingannato non perdè tempo, mà senza indugio nell' ora stessa portò seco il Notaro dal Giudice, dà cui gli fù consegnata [non par credibile] la sentenza scritta di proprio pugno dallo stesso Giudice, ed incontanenti fù pubblicata. Proces. pag. 249.

59 Auuisato il M. Visconte di tale sentenza accettò per giuoco l' auuiso; mà il fatto lo pose in credenza vedendosi fulminata contro vna sentenza senza processo, senza proue, senza informazioni, e con totale sua collusione, & anche con euidente eccesso di giurisdizione.

60 Nel giorno stesso della sentenza fù auuisato dal Giudice il suo Auuocato à douersi lasciar vedere nel giorno seguente, onde si diè à credere che lo stesso Giudice fosse in' istato di riuocare in migliorazione l' enunciata sentenza.

61 Con tale fiducia si portò dal Giudice l' Auuocato, mà fuori di sua aspettatiua s' intese intonare, che la sentenza era immutabile -- *Ego Deus*, & *non immutor*: anzi vdì soggiongere, che si era colluso col M. Visconte per ouuiare vna qualche sua cessione à fauore delle Opere Pie di questa Città, come attesta lo stesso Auuocato nella sua fede giurata, che si conserua appresso dell' Attuaro.

62 Non si lasciò per questo di stringere colle giuste doglianze, e di premere colle istanze per la migliorazione, e finalmente rispose il Giudice che vi aurebbe applicato; mà tutta l' applicazione si ridusse à sentire vna sola informazione nel giorno precedente alla migliorazione, in cui lagniandosi l'Auuocato di non essersi discorsa la materia, che vna sol volta in iscorcio in otto giorni di termine, s' intese replicare: *che vna sol sera basta à chi comprende*.

63 Il comprendere fù tale, che anche in grado di migliorazione la sentenza fù confermata in tutte le sue parti coll' assistenza di chi l'aueua promossa. Proces. pag. 298.

64 Frà tanto in data degli 11. Nouebre giorno precedente alla migliorazione era stato riconosciuto dagli Auuocati Romani lo Scritto legale del M. Visconte, e tutti lo sottoscrissero in senso di verità, e con essi loro l' Auuocato Righi, che lo rimandò in lettera diretta al Reu. Gafforio, che assieme col detto Scritto si conserua appresso del Notaro della causa per giustificazione del fatto nella forma che siegue. *Illu-*

Illustrissimo Sig. Sig. e Prone Collendissimo.

IN primo luogho rassegno a VS. Illustrissima il mio riueritissimo osse-quio, e rendendole distintissime grazie per l'onore compartitomi co' suoi caratteri, e nel tempo medesimo le significo che quantunque mi fossi astenuto di far sottoscriuere il *giuris* trasmessomi per la discrepanza del senso della sua lettera dà quello della scrittami dal nostro gentilissimo Sig. Buttari, non di meno auendo io con più chiarezza inteso dal Sig. Agente di cotesta Republica, che in realtà si desideraua la sottoscrizio-ne dalli consaputi Signori Auuocati, non hò mancato di effettuarlo prontamente conforme riconoscerà dal medesimo *giuris*, che le ritorno. Ogn' vno di noi crede che nella causa vi sia tutta l'assistenza di ragione, tanto per la consuetudine, che *viget* in cotesta Città, come altresì per le parole chiarissime, e letterali della inuestitura. Non è stato prattica-bile il portare nuoue allegazioni, si perche quelle, che vi sono si cre-dono sufficienti, si ancora perchè le allegazioni s'ammettono nella sola Scrittura. La spesa è stata di 8. Testoni per ciaschun Auuocato, rispet-to a me disponga VS. Illustrissima tutto ciò, che gli è più ingrado, mentre ascriuarò à mio sommo fauore il poterla in qualunque congiun-tura seruire, del che ambitioso sempre più costantemente mi dico

Di VS. Illustrissima
Per Antonio Gafforio (Genoua)

Roma 11. Nouembre 1721.
Deuotiss. & Obbligatiss. Seru. vero
Nicolò Righi.

65 Dal tenore di detta lettera ben comprende chi vuole, e pur troppo lo vid-de, e lo proua il M. Visconte di Negro, che si studiaua di colludere con esso lui, ed in Genoua, ed in Roma; e però non sà egli attribuire ad al-tro la sua disgrazia se non che alla sua troppo credenza, ed alla spertez-za più liberale del suo M. Competitore

66 Questa è la serie de pregiudizj sofferti dal M. Visconte di Negro dal nuo-uo metodo pratticato nel giudicare, onde gli resta solo ad esprimere che il Giudice volle compir l'opera con arrogarsi in sentenza la facoltà di approuare la sigortà dà darsi dal M. Antonio Maria per risarcire li mi-glioramenti dà liquidarsi nello stesso giudicio, come canta la medesima sentenza. Proces. pag. 251.

67 E se bene fù appellato, e solennemente protestato, che non era, ne poteua essere sua prouincia l'approuaeione delle sigortà giudiciali, che in ogni caso la sigortà offerta non era idonea per li motiui giustissimi espressi; fù però tutt' vna dire, e non essere inteso, seguitando il Giudice à decre-tare sù l'approuazione della sigortà; & ad ordinare il rilascio del man-dato d'immissione, trascurando qualunque più legitima opposizione. Proces. pag. 260. vsq, ad 262.

68 Dalla narratiua del modo espresso di sentenziare bene suopre chi hà speri-enza nelle liti qual appoggio di ragione possa auere l'enunciata senten-za; e però mi riesce assai facile il porre in ben giusta comparsa li motiui di ragione, che assistono il M. Visconte di Negro per vedere anientata la detta sentenza col *non licuisse*, che giustamente richiede.

Si dimoſtra la nullità, e notoria ingiuſtizia della ſentenza.

L'Aſſioma vulgato, di cui ſi ſeruono i Leggiſti *ex facto ius oritur* è quello, che rende innegabile la nullità della ſopradetta ſentenza; e però baſta gettare vn breuiſſimo guardo alle ſtatutarie diſpoſizioni per confeſſarla nulla, ed illecita, e come tale ſogetta alla cenſura del Sindicato.

E vaglia il vero chi può non ammirare la manifeſta contrauenzione alle coſtituzioni legali, e ſtatutarie, con cui ſi è giudicato nel caſo noſtro contro l'ordine ſcritto dello Statuto poſto ſotto la rubrica *de iure reddendo*. A

A Stat. Ian. cap. 17. §. quilibet, & §. ſi quis autem lib. 1.

Per ordine del riferito Statuto ſtà ſcritto che ſotto pena di ſindicato, e della nullità degli atti debba ogni Giudice amminiſtrare giuſtizia, e far ragione a chi che ſia ſenz' accettazion di perſone ſecondo le coſtituzioni ſue, e legali, di modo che non ne poſſa alterare i comandi, ne traſcurare l'oſſeruanza. Così pure ſtà ſcritto che niun Giudice poſſa eccedere la ſua podeſtà, ò paſſare la meta della ſua giuriſdizione.

Nulla meno io vedo nè noſtri termini eceſſo di giuriſdizione nel giudicare, contrauenzione poſitiua, e negatiua delle Leggi, e Statuti, tanto nel modo di procedere, quanto nel modo di decidere.

Vedo eſſerſi giudicato ſenza proue, che ſieno in proceſſo, ſenza ſentire le Parti, ſenza ammettere le loro diffeſe, ſenza dar orecchio alle loro richieſte. Diſſi male. Vedo eſſerſi giudicato sù le ſemplici iſtanze, & aſſertiue dell' Attore, ſenza voler ſentire il Reo, ne dargli luogo à diffeſe, contro le diſpoſizioni legali; e però non eſſerſi fatto conto delle Leggi, ne di quanto comandaua lo Statuto nel capitolo ſecondo del libro ſecondo, oue parlando per modo di regola vniuerſale vuole che le cauſe, e le liti, ſi ſentano, e ſi conoſcano da tutti li Giudici con vdire le Parti, e le loro richieſte, con ammettere le loro proue, e diffeſe, e che ogni lite ſi debba decidere auuto ſolo riguardo alle proue fatte in proceſſo, ad eſcluſione di quelle cauſe ſpeciali, nelle quali qualche Statuto particolare diſpone il contrario. B

B Stat. Ian. lib. 2. cap. 2. §. 1. cap. non licet, cap. in iudicijs de reg. iur. in 6. cap. prudentiã 2. de mut. pet.

E per cominciar dalle proue. Io la diſcorro così. Dal giorno de 26. Giugno, in cui fù diſtribuita la cauſa nel M. Innocenzo Vrbano de Diamanti, che ne reſtò Commiſſario ſino alli 30. di Luglio, in cui fù fatta la delegazione, altro non ſi legge preſentato à gl' atti per parte dell' Attore ſe non che due ſemplici fedi di Batteſimo, cioè vna del fù M. Antonio Maria q. M. Nicolò, & altra della M. Maria Antonia Franceſca del M. Antoniotto; ne dal giorno della delegazione ſino à quello della ſentenza altra proua ſi vede data in proceſſo, che la ſola preſentazione dell' inſtromento d' inueſtitura del 1708. fatta nel dì 29. Ottobre, in cui fù nullamente impetrata l' vltima citazione à ſentenza.

Egli è dunque innegabile eſſerſi ſentenziato ſenza proceſſo, & eſſerſi deliberata al M. Attore la immiſſione in quattro effetti diuerſi in forza di ſcritture non eſibite, e ſenza proue, come dimoſtrano gl' atti, che in queſta parte non ponno laſciar mentire. C

C Crauet. conſil. 499. n. 19., & conſ. 866. n. 3. Manſ. conſ. 39. n. 5.

Sò

Sò che nel giorno de 25. Giugno principiò il giudicio auanti la M. Rota, e sò che per principio dello stesso giudicio presentò l'Attore la dimanda fatta sino de' 29. Maggio, e con essa altri documenti, e scritture; mà la Legge mi rende auertito che tal sorta di scritture non essendo legitimamente riesibite in processo non contano, ne ponno far proua, giacchè l'esibizioni fatte prima della contestazion della lite, e della fissazione del Notaro, deuono necessariamente reiterarsi, altrimecti non ponno attendersi. D

Masȷime nel caso nostro se si considera, che il processo, e le proue, ponno solamente auer luogo dopo, che sia fatta la distribuzione della Causa, e la elezione dal Commissario; il quale per ordine Statutario *exclusiuè quoad omnes* è Giudice competente per formare il processo. E

D'onde nasce, che verun'atto legitimo è pratticabile in Causa auanti la M. Rota, che la sola presentazione della dimanda colla impetrazione della citazione à rispondere alla medesima. Nel resto tutto il processo è necessario farlo auanti del Commissario -- *Ille cui sicut supra* (è lo Statuto, che parla) *distributa fuerit causa erit Commissarius ad formandum processum*; è però se l'Attore nel caso nostro non mostra di auer fatto proue auanti del Commissario, e dopo la sua elezione, ben'egli vede di auer vinta la Causa senza processo, e senza proue.

E la ragione è manifesta à chi considera essere vna cosa stessa il nõ fare, e far nullaméte, nõ esibire, & esibire nullaméte cõtro la forma prescritta dalli Statuti, & auanti di Giudice incompetente; & essere necessaria la reiterazione dell'atto nullo secondo l'auuertimento de' Leggisti. F

Anzi non solamente era necessario nel caso nostro la reiterazione dell'atto con riesibire legittimamente le scritture in processo auanti del Commissario della Causa, che n'era il solo Giudice competente; mà di suo ordine douea citarsi la Parte *ad dicendum contra iura producta*, con aggiongerui anco la clausola, *& repetita*, altrimenti le scritture, e l'esibite non poteuano far fede in giudicio. G

Tanto più per trattarsi di esibizioni fatte auanti Giudice incompetente, le quali deuono sempre reiterarsi auanti del Competente, per essere troppo insanabile il difetto di giurisdizione, la quale è il fondamento, e la base d'ogni Giudicio. H

Ne mi dica, che il M. Filippo Buttari, come Giudice delegato poteua tener conto di tutte le scritture presentate auanti la M. Rota senza badare à sottigliezze legali.

Poichè l'esibizione legittima delle scritture non merita mai nome di sottigliezza, mà di sostanza, e sostanza fondamentale; mentre sicome le proue sono l'anima della sentenza, la di cui giustizia, ò ingiustizia tutta, ed in tutto, sù quelle si poggia. I

Così il difetto della esibizione legitima delle scritture, in cui stanno le proue, non può essere più sostanziale; non vi essendo priuileggio di Giudicio quanto alle medesime esibizioni, che sempre deuono farsi legittimamente auanti Giudice Competente con citazione di Parte, e con termine à poterle impugnare. L

Ne la qualità del Giudice nel caso nostro può supplire ad vn tale difetto in forza della sua delegazione -- *acta, facta* (sentiamo la mente del Delegante) *coram M. Rota valeant prout de iure*. Vuo-

D Pac. Iord. tom. 3. lib. 14. tit. 27. de actor. transp. matisil. sing. 160. post Federic. de Sen. & alios.

E Stat. Ian. cap. 7. lib. 1. §. vnus & §. ille cui.

F l. 3. §. condemnatum ff. de re iud. l non putauit §. non quæuis ff. de bon. cont. tab. Vant. de null. ex defec. citat. n. 24. l. cum quærebatur ff. de re iud. Mãs. cons. 32. n. 10. & 11. lib. 1. & cons. 211. n. 7. & seqq per tot.

G Pac. Iord. dic. lib. 14. tit. 17. n. 54. & 55.

H Scac. de appel. q. 20. n. 25. vers. secunda species Cost. ad Stat. Vrb. tom. 2. annot. 52. n. 457. Soc. Iun. cons. 18. n. 1. & 2. lib. 1. Vant. de nullit. ex defect. iuris. n. 1. & 2.

I Posth. de manut. obseru. 82. per tot.

L Bart. in extrau. ad reprimendũ sub verb. de plano n. 5. ad fin. Maresc. variar. lib. 2. cap. 107. n. 12. Posth. obser. 97. a n. 1. vsq. ad 16. & per tot. Pac. Iord. de probat. lib. 14. n. 54.

Vuole il Magistrato Illustrissimo, che il Giudice possa tener conto degli atti fatti; mà vuole che possa tener conto di que' soli, che furono fatti à termini delle legali disposizioni -- *prout de iure*, colla qual clausola diè legge alla giurisdizione, volendola ristretta à i dettami delle Leggi, come auuertisce la Rota. M

Accordo che la facoltà de i Delegati può trascendere il modo rigoroso di procedere nelle cause, e trascurare alcune formalità legali anche per ordine del nostro Statuto.

Mà deuesi à me pure accordare in forza dello stesso Statuto, che l'autorità dè i Delegati deue misurarsi dalla regola prescritta nella delegazione -- *nisi aliter* (sono parole dello Statuto) *circa eorum authoritatem fuisset expressè prouisum*. N

Non si potendo negare che la parola *nisi*; come auuersatiua disponga il contrario della regola precedente, necessitando il Delegato à stare ristretto alla Legge della delegazione. O

La delegazione nel caso nostro hà imposto al Giudice di regolarsi à termini stretti del giudicio introdotto in Rota, il quale in nulla hà voluto alterare -- *causa, seu causæ ipsæ delegatæ in statu, & terminis etiam quo ad Notarium actuarium, in quibus ipsa, seù ipsæ reperiuntur*.

E questo in forza della retroscritta clausola *in statu, & terminis*; più ancora in forza della clausola, che siegue -- *non mutata natura Iudicij*, la quale come concepita in forza di ablatiuo assoluto pone in necessità di non alterare in nulla la natura, & il metodo del Giudicio. P

Mà se ciò è vero, com'è verissimo; Chi vuol dubitare della nullità della sentenza fatta senza processo legittimo, e senza proue contro il diuieto statutario, e contro le regole del rescritto di delegazione?

Io sò che vogliono i Dottori che il solo difetto di proue renda ingiusta la sentenza, non però nulla, stando in puri termini del gius comune; mà la Rota Romana, la di cui autorità serue di legge, assolutamente li riproua; e la disputa cessa nel caso nostro per ordine statutario. Q

In ogni caso accordano i Leggisti di consenso comune essere notoriamente ingiusta la sentenza, se le proue non l'assistono, per esser le proue *de iure diuino*; di modo che debba il Giudice considerarsi, come vno Spogliatore, quando sentenzia senza fondamento di proue, le quali sono necessarie in ogni giudicio di qualunque sorta egli sia. R

E però dice Baldo che il Giudice non può mai scusarsi dà dolo se giudica senza proue, & al Baldo si sottoscriue Alessandro. S

E tutti accordano che la notoria ingiustizia equiuale alla nullità, che però la sentenza notoriamente ingiusta è anche nulla, come scriue il Mansi discorrendola sù li termini dello Statuto nostro. T

E vaglia il vero, Signori Illustrissimi, non può essere più manifesta l'ingiustizia della sentenza nel caso nostro, quando anche si douesse prescindere dal detto sin' ora.

Come? Dimanda il M. Antonio Maria Fortunato di Negro immissione in quattro corpi diuersi, e per titoli diuersi. In forza di vn testamento dimanda vna Casa con sue Botteghe. In forza di trè instromenti d'inuestiture dimanda due Ville, ed vn Forno con suo Mezzano. Si oppone il M. Visconte, ed impugna, e protesta, che il M. Attore non è tale,

qua-

M Rot. coram Seraph. dec. 896. n.4.& dec. 530. n.5. Dec. cons. 436. n. 4. & 5. Bart. in l. diem proferri §. stari ff. de arbitr.

N Stat. Ian. cap. 20. §. delegati lib. 1.

O l. actione vbi DD. C. de trãsact. Dec. in l. bonorum in 2. lect. n. 27. C. qui qui admit. & in l. si quis in aliquo n. 2. C. de edend. Surd. de alim. tit. 1. q. 104. n. 7.

P Cost. ad Stat. Vrb. annot.52. art. 1. sect.7. n. 417. Rot. corã Bich. dec. 520. n. 3. Card. de Luc. in relat. curiæ disc. 31. n. 29. Greg. decis. 36. & ibi add.

Q Rot. dec. 416. n. 1. par. 3. facit Text. in l. properandum §. siquidẽ vers. acta vbi Bart. n. 6. C. de edend. Gramat. cons. ciuil. 119. n. 2. Felin. in cap. Ecclesia S. Mariæ n. 17. de const. Stat. lib. 2. cap. 2. §. 1.

R Clement. sæpè de verb. signif. Costa de retrotract. c. 8. cas. 34. n. 3. Mant. decis. 68. n. 9. Post. de manut. obser. 82.

S Bal. in l. 1. c. de his quæ pen. nom. Alex. cõs. 131. Colum. penult. vol. 2.

T Mans. cons. 181. n. 37. Scac. de sent. & re iud. Glos. 14. q. 11. nu. 53. & 59. Carroc. except. 70. n. 21. de remed. contrà præiudic. sent. Vant. de nullit. ex defec. process. n. 127.

quale si asserisce; che li beni descritti nelli asserti instromenti non sono li stessi con quelli, ch' esso possiede. L'Attore non proua identità di beni, non proua legitimazione, ne identità di persone; e pure se gli dà sentenza fauoreuole senza sentire, ne voler sentire la opposizione.

Mà li principij elementari della giurisprudenza c' insegnano, che la proua della identità de beni, e delle persone, è necessaria in qualunque più priuileggiato giudicio; e che mai possa ottenere l'Attore, ne concedere il Giudice la immissione, ò in forza di testamenti, ò in forza d' inuestiture, senza simili proue. Come dunque regole si certe poteuano trascurarsi in pregiudizio del M. Visconte di Negro? V

Ne quì si ferma il suo grauame, quanto al mancamento delle proue; poiche non solamente hà sentenziato il Giudice senza proue in processo, mà contro le stesse proue.

Già notammo infatto che il M. Attore in data de 14. Luglio esibì due fedi di Battesimo per giustificare la sua descendenza dal fù M. Nicolò Pallauicino; cioè la fede del fù M. Antonio Maria, e la battezò per fede del M. Antoniotto con questa frase -- *item exibet* (si noti l' idea) *fidem baptismatum q. M. Antoniotti Pallauicini q. Nicolai sub nomiue M. Antonij Mariæ*.

Così pure la fede di Battesimo della M. Maria Antonia Francesca del M. Antoniotto, e la battezò per fede della M. Maria Antonia sua Madre -- *& M. Mariæ Antoniæ Francisca filiæ M. Antoniotti*.

E tanto bastò al Giudice per dichiararlo Descendente del M. Nicolò Pallauicino, & ad auere per vna cosa stessa *Antonio Maria, ed Antoniotto, Maria Antonia, e Maria Francesca Antonia*.

Mà questo, e chi nol vede? Non fù altro che vn giudicar senza proue, anzi contro le proue stesse del processo, e dar credito alla semplice assertiua dell'Attore, e sù proue ideali, e fuor di processo, contro li precetti legali. X.

In fatti non hà saputo negare lo stesso Giudice di auer giudicato sù tutt'altro, che sù proue in processo, mentre dopo di auer dichiarato al §. *Quo stante pag.* 9. del suo Voto decisiuo il M. Antonio Maria Fortunato di Negro per Descendente del fù M. Nicolò Pallauicino; siegue à dire nelli paragrafi seguenti, che il M. Antoniotto, passò à miglior vita, lasciando il ventre pregnante, dà cui nacque la M. Maria Antonia: che contro di essa adhùc Infante saltò fuori la fù M. Anna Maria sua Zia Paterna, che ottenne mandato estimatorio, e lo effettuò sù li beni enfiteotici, di cui ne ottenne inuestitura: che la stessa inuestitura fù annientata da vn Giudice Compromissario concento altre particolarità di fatto, di cui riempie trè pagine 9. 10. 11. della sua Stampa.

Di tutto vn tal fatto, di tutti gli enunciati documenti, che notizia ne abbiamo in processo? Che proua ò legitima, ò illegitima? *Ne verbum quidem*. E' dunque certo che il Giudice hà voluto fare tutt' altro che osseruare le disposizioni legali, con cui stà scritto che tutti li documenti più validi ed efficaci contano vn zero, quando non sono esibiti in processo giusta l' assioma legale -- *Quæ sunt extrà acta sunt extrà mundum*. A

Così pure tutt' altro che osseruar Statuti ebbe in mente il Giudice nel sentenziare, mentre *quidquid sit de iure* lo Statuto nostro comanda che niun

Giu-

V
Rot. decis. 116. n. 6. par. 18. tom. 1. & decis. 472. n. 1. par. 3. & decis. 368. part. 5. decis. 301. n. 5. & 6. & decis. 345. n. 6. par. 6. & decis. 666. nu. 3. coram Bich. & decis. 181. n. 6. coram Celso.

X
l. 2. ff. de probat. Abb. in cap. 1. de offic. Iudic. ord. n. 8. & in cap. pastoralis §. quià verò de offic. deleg. l. 1. vbi Glos. C. de sec. tab. Bald. in l. falsus col. 7. C. de furt. l. acta ff. de re indic. Rot. dec. 667. n. 10. t. 2. l. 3. C. de sent. quæ sine cert. quant. Alex. cons. 37. n. 22. lib. 2.

A
l. acta ff. de re iud. l. illicitas §. veritas ff. de offic. Presid. C. de Luc. de regal. disc. 13. n. 7. Greg. decis. 1. & ibi add. Rot. decis. 197. n. 13. par. 5. decis. 101. n. 17. par. 9. tom. 1. & decis. 677. n. 10. par. 19. to. 2.

Giudice possa giudicare sù ciò, che non si legge in processo -- *Sed super actis probatis in processu tantùm* essendo forza della parola *tantùm* di escludere ogn' altra proua, & ogn' altra facoltà di giudicare. B

Ne si può dubitare di vna tale contrauenzione dopo che il Voto decisiuo ci assicura, che si è giudicato sù proue del tutto estranee al processo; giachè il Voto si dice parte della sentenza, e proua la causa, & i motiui, per quali si mosse il Giudice à sentenziare. C

Sicchè posso con tutta euidenza concludere che nulla nullissima fù, & è la sentenza per essersi fatta sù proue fuor di processo: contro le proue dello stesso processo: e senza proua di sorta alcuna.

Ne vale ad iscusarla in qualche parte la citazione trasmessa al M. Visconte in data de 14. Luglio [tempo, in cui fù fissato il Notaro in causa] colla quale s'egli ordinaua di comparire al banco *ad videndum exibita sub die 25. Iunij*, e l'altra citazione della stessa natura repetita, e trasmessa in data de 18. Luglio al Notaro deputato in persona legitima.

Poichè vna tal foggia di far proue, e di citare fù mai sempre incognita nella scuola de Giurisperiti: insegnando i Leggisti essere bensì necessaria la citazione *ad videndum exibita* per rendere efficace la proua delle scritture; mà nulla valere la citazione senza la positiua esibizione, *tanquam de subiecto non supponente* per essere la esibizione reale il fondamento delle proue, di modo che ne pur basti la produzione, che si dice verbale. D

Così pure insegnano, che le scritture vna volta nullamente esibite deuono esibirsi legittimamente col fatto la seconda, e che senza vna nuoua esibizione non possano auersi in veruna considerazione, senz' auere riguardo a priuileggio di Giudicio summario per' essere vno de requisiti essenziali la esibizione. E

La esibizione delle scritture anche legitima fà bene che la produzione si dica *de actis*, mà non rende *de actis* la scrittura prodotta, come spiega Osasco, e però quando la prima esibizione fù nulla è necessario far *de actis* legittimamente la produzione con rinouarla, e riprodurre negl' atti le scritture col fatto prima di dar fuori la citazione, in cui è anche necessario esprimere, e notificare la riesibizione, come già viddimo. F

E questo era necessario *necessitate medij* nel caso nostro, in cui le scritture non poteuano più considerarsi in processo quella volta, che il processo, e gl' atti furono tolti dal Notaro della Causa Casazza, e presentati dall' Attore al Notaro Viale, come segnai in fatto al num. 24. oue viddimo lo stesso Attore à desistere dalla presentazione già fatta auanti detto Notaro, ritornando al primo, senza vederlo far atto alcuno di nuoua deposizione.

E però non è sperabile di pretendere di saluare la sentenza dal vizio di nullità per mancanza totale di ogni sorta di proue, come pure non è sperabile di saluare dà vizio manifesto di nullità gli atti del processo sù cui si fonda. E per quest' istesso resta innegabile la contrauenzione pratticata dal nostro Giudice nel sentenziare, alle disposizioni legali, e statutarie.

Onde

B
Stat. cap. 2. lib. 2. §. 1. l. qui aliena §. libertas ff. de negot. gest. l. Iulianus l. non tantùm ff. de petit. hered. Caputacq. decis. 47. n. 4. & decis. 148. n. 6. par. 3. Franc. decis. 123. n. 4. par. 1. Seraph. decis. 257. n. 2. Rot. apud Pacif. de Saluian. decis. 18. n. 4.

C
Mans. cons. 222. n. 13. & 14. lib. 3. Magon. dec. Flor. 47. n. 10. & 14. n. 1. & 136. n. 16. Corpazan. decis. 2. n. 18. Cabal. cons. 125. n. 1. vol. 1. Alex. cons. 192. n. 15. vers. nec prædictis obstat lib 6.

D
Posth. de manu. obs. 97. n. 1. & seqq. Marãt. de ord. iud. par. 6. act. 10. n. 3. Contard. de momẽt. posses. limit. 9. n. 27. Grat. cap. 121. n. 33. & cap. 56. n. 25. & cap. 574. n. 28. & cap. 1000. n. 16. add. ad Greg. dec. 59. n. 11.

E
Paci. Iord. lib. 14. tit. 17. de prob. n. 54. & 55. & tit. 27. de transp. act. n. 24. ex Bart. in extr. ad reprimendũ vers. de plano n. 5. ad fin.

F
Osasc. dec. 1. n. 50. ex Castr. in l. fin. Col. 1. vers. tertio modo de fid. instr. Innoc. in cap. cum in iure de offic. deleg. in fin. Alex. cons. 6. n. 8. lib. 4.

Onde può dirsi con tutta ragione sentenza ingiusta perchè fatta *contrà Ius Litigatoris*, e sentenza nulla, perchè fatta *contrà Ius Constitutionis*, di modo che patisca tutti i difetti. G

Mà se fù ingiusta, e fù nulla per essere fondata sopra proue non fatte secondo la censura de' Leggisti, e dello Statuto; e contro la lettera della delegazione, più nulla fù ancora, e più ingiusta per essersi giudicato senza voler'ammettere le diffese del Reo conuenuto, contrà gli ordini statutarij -- *auditis Partibus* (così lo Statuto) *& ipsarum requisitionibus, probationibus, & defensionibus*. H

Le diffese sono troppo priuilegiate, perchè volute dal gius vmano, e diuino, come scriuono i Dottori, e però rendono troppo indebita, e nulla qualunque sentenza, che le preceda. I

In fatti il difetto della citazione si riconosce da Legisti, come difetto insanabile, e pure più insanabile deue dirsi il difetto procedente dalla mancanza delle diffese, poichè alla fine il difetto della citazione tutto si fonda sopra il difetto delle diffese, mẽtre à solo fine di dar luogo alle diffese fù ordinata dalle Leggi la citazione, come insegna il Vanzio sopracitato *Iuxtà illud -- propter quod vnum quodque tale, & illud magis*. L

Presenta il M. Visconte li suoi Capitoli, e vuol prouare, che l' Attore non hà le qualità, che decanta nella sua dimanda: che li beni da se posseduti non concordano in identità colle scritture enunciate dallo stesso Attore, mà bensì con altre scritture, che stanno à suo fauore: vuol prouare che *viget* in Genoua la consuetudine di alienare li beni enfiteotici; vuol prouare, che li beni posseduti dalla fù M. Maria Antonia sua Consorte furono accresciuti, variati, e migliorati: e non si sente, ne si vuol sentire, mà se gli preclude ogni strada à diffesa. Può essere più sensibile il grauame?

Non vi è Leggista, che non accordi essere obligo ineuitabile de Giudici di ammettere in Causa qualunque sorta di Capitoli se sono proprj della natura del Giudicio, che si agita; purchè in qualche maniera tendano ad impedire l' attione dell' Attore. M

E questo in qualunque Giudicio anche summario, e summarijssimo, essendo ammesse le proue per mezzo di Capitoli nel Giudicio summario della *Legge finale*, (e val quanto dire nel Giudicio, di cui discorriamo) e nel breuissimo ancora di manutenzionre, il quale è il Giudicio più curto, e più priuilegiato, che possa idearsi. N

Non poteua già dirsi nel caso nostro, che li Capitoli presentati dal M. Visconte trascendessero la natura dell' introdotto Giudicio, mentre alla fine conteneuano proua d' identità di beni, e d' illegittimazione, ò sia d' indentità di persone, che si confanno, e sono necessarijssime ne giudicij possessorij summarij, e summarijssimi, non si potendo concedere ne manutenzione, ne immissione, oue manchi identità di beni, e di persone. O

Corre lo stesso quanto alla consuetudine di alienare li beni enfiteotici, e corre lo stesso, quanto alla proua de miglioramenti, de quali, siccome nel caso nostro non entraua dubio quanto alla sostanza, così era innegabile l' ammetterne la liquidazione, come decide inuiolabilmente la Rota. P

G
Uant. de nulit. ex def. proces. sub n. 118. ex text. in l. 1. §. item cũ ff. quæ sent. sine appel. & n. 127. ex l. si pars ff. de inof. testam. cũ alijs.

H
Stat. cap. 2. lib. 2. Vant. de nulit. ex def. cit. n. 1. per text. in l. vt cum ff. de iust. & iur. l. defensionis facultas vbi Bart. C. de iur. fisc. lib. 10.

I
Vant. de nulit. ex defec. citat. n. 81. 3. & 4. l. vt vim ff. de iust. & iur. l. 1. §. cum arietes ff. si dam. paup. fec. dic. l. defensionis facultas, & ibi Bart. C. de iur. fisc. lib. 10.

L
Vant. vbi supra & n. 6. & 20. l. digna vox C. de leg. Castr. cons. 421. vers. non obstat lib. 2. Castil. contr. lib. 5. p. 2. cap. 103. n. 14. Constant. ad Stat. Vrb. annot. 57. art. 1. n. 124.

M
Dec. cons. 162. n. 2. & cons. 517. n. 2. Curt. senior. cons. 70. n. 8. Caputaq. decis. 47. p. 1. & decis. 24. de restit. in antiq. Rot. dec. 247. n. 5. p. 18. to. 1.

N
Ridolf. in prax. par. 2. cap. 7. n. 10. Post. de manut. obseru. 84. n. 82. & seqq.

O
Rot. post Posth. de manut. dec. 24. n. 8. & dec. 25. n. 12. & dec. 293. n. 35. & in dec. 81. n. 7. p. 19. tom. 2. & dec. 270. n. 9.

P
Put. dec. 461. in fin. lib. 2. Merl. dec. 363. n. 6. & 7. Bich. dec. 304. n. 11. & seqq. Rot. dec. 322. n. 5. par. 19. tom. 2.

In ogni caso se in tutto erano Capitoli impertinenti alla Caosa perchè non rigettarli con qualche pronuncia : se non erano del tutto impertinenti , perchè non ammetterli col *saluo iure* , con cui tutto si sana . Q

Comanda pure lo Statuto , che si sentano le richieste de' Litiganti , e che si renda gius , e ragione a chi che sia, molto più a chi è Reo in Causa , ed à cui per beneficio legale competono due facoltà, di negare ciò , che pretende l'Attore col solito *nego narrata* , & è la prima ; e di prouare le sue eccezzioni contra l' intenzione dell' Attore ; ed è la seconda . R

D'onde nasce che il Reo ne giudicij non è mai posto in necessità di far proue , se vuol stare sù la semplice negatiua ; mà però hà tutta la facoltà di proporre , e prouare più eccezzioni , e diffese , anche frà se contrarie , tutto che non competa all'Attore vna simile facoltà . S

Come dūque poteua il Giudice senza offesa delle Leggi, e de Statuti, lasciar di pronuntiare sopra i Capitoli ; e precluder la strada al M. Visconte di fare le sue giuste diffese , e negargli termine à farle, sotto pretesto di spedizione della Causa , quando , anzi il termine deue assignarsi nelle Cause sommarie per non dar luogo à lunghezze ; mentre in esse il termine sempre dura, e tutto il termine è atto à far proue , come scriue Bartolo. T

Mà non si ferma qui la contrauenzione alli ordini statutarij , ne qui si ferma il grauame del M. Visconte, quanto ad auergli chiusa strada per le sue diffese ; mentre si gionse fino à non ammettere le sue posizioni.

Io certo non sò comprendere quale attacco di ragione possa scusare vn tal grauame; mētre lo Statuto comāda, che sia in libertà di tutti i Litigāti di presentar posizioni nelli Giudicij ; come altresì lo comādano le Leggi. V

E' vero che lo Statuto ammette due sole specie di posizioni -- *an aduersarius sit hæres , vel non sit , & an possideat nec ne* ? Mà di questa specie , non d'altra furono , e sono le nostre posizioni , come canta la citazione trasmessa al M. Antonio Maria -- *Compareat ad respondendum an sit vel non sit* (sono le precise parole) *seù velit , aut nolit esse hæres , & an possideat nèc ne bona contenta in supradicta scriptura* .

Perchè dunque non ammettere tali posizioni , ò in tutto, ò in parte ? perche non dichiararle per confessate , ò negate *ad vtilius ponentis* ; se lo comanda lo Statuto , e collo Statuto le Leggi ? Z

Il perchè non fù altro se non che voler decidere senza sentir Leggi , e Statuti ; e però sempre più nulla , ed attentata la sopradetta sentenza , e come tale sogetta al sindicato .

Ne si dica che vn tal Sindicato può auer luogo contro della M. Rota , ò sia contro del Commissario della causa pendente in Rota , da cui si mancò nell'ammettere le posizioni , mà non già contro della sentenza del M. Buttari , come Giudice diuerso .

Poichè sotto il Sindicato cade necessariamente quella sentenza , che fù fatta sù di vn processo pieno di nullità , e di grauami ; e tanto basta .

Oltre di che la sentenza del M. Filippo Buttari è anche sogetta à Sindicato in questa parte per eccesso di giurisdizione auendo giudicato sù quel processo, che come nullo nō poteua attendersi per diuieto positiuo della stessa delegazione, in cui gli fù imposto di seruirsi degli atti fatti auanti la M. Rota in quanto caminassero *de iure* , e non altrimenti giusta la forza della clausola *de iure* , che si legge nel Decreto della stessa delegazione . A

Q Gail. pract. obs. lib. 1. obs. 81. n. 12. Asin. in prax. §. 19. cap. 1. nu. 5. Posth. de manut. obser. 83. num. 9., & 10.

R l. 9. C. de except. , & ibi glos.

S l. frustra 8. C. de probat. l. 23. C. eod. Afflict. decis. 134. num. 3. Altogr. cons. 78. n. 40. lib. 1.

T Bart. in extrauag. ad reprimendum verb. de plano n. 12.

V Stat. Ianu. cap. 14. lib. 2. Clem. sepè de verb. sign. Salust. Tyber. cap. 13. sub num. 23. Gizarel. decis. 41. num. 4., & 8. Fenzon. ad Stat. Vrb. lib. 1. cap. 68. nu. 10. & 11. Posth. de manut. obs. 83. num. 6., & 7.

Z Statut. Ian. cap. 14. lib. 2. §. citato glos. in cap. 2. in 2. not. & in verb. pro confesso de Confes. in 6. specul. d. position. §. 9. Tangendū n. 4. lib. 2. Fenson. ad Stat. Vrb. cap. 68. n. 71. lib. 1. Bald. in l. 2. §. Quod si actor n. 3. c. de iureiu. prop. col. Gayl. obser. 81. nu. 15. lib. 1.

A Dec. cons. 436. num. 4., & 5. Surd. cons. 369. num. 34. Matt. Brun. cons. 19. sub n. 5. Seraph. decis. 530. n. 5.

In

In ogni caso auanti lo stesso M. Filippo Buttari si sono repetite le istanze sù l'ammissione de' capitoli, e delle posizioni; anzi si è subito protestato vna, e più volte che non si proceda *ad vlteriora*, se prima non si ammettono i capitoli, e se non si sodisfa alle posizioni, come dal processo pag. 206. 220. vsque ad 223. , e pure bastaùa la sola instanza, che non si procedesse *nisi seruatis de iure seruandis, & verificatis verificandis*, come pur tropo si protestò; giachè basta à dimandare se non espressamente almeno virtualmente, & per *æquipollens*, come decide la Rota Romana. B

Ne quì fermano i motiui di Sindicato, e della nullità della sentenza, mà vi abbiamo anche il difetto, e la mancanza della citazione, che sono insanabili. C

Si legge negli atti la citazione, mà in sostanza la citazione vi manca, mentre come viddimo in fatto dichiarò il Giudice, che si trascurasse ogni citazione, come fatta senza suo ordine, anzi fuori di ogni suo ordine, di modo che poteua, e doueua con tutta ragione il M. Visconte tenersi per non citato: sapendosi che non vi è citazione, oue non vi è ordine precedente di Giudice. D

In ogni caso il Giudice hà colluso, e però sempre più vi osta il difetto di citazione, il quale vi è sempre quando la citazione si rende frustranea al citato; e sicome la mancanza della citazione non osta quando la Parte si troua presente all'atto perchè si hà il fine della citazione, come scriuono i Dottori, così la citazione non deue attendersi quando il Citato non comparisce viuendo in buona credenza di non essere veramente citato, non valendo la citazione quando non si hà il fine della medesima, giusta la regola de contrarij. E

E però è sempre nulla la citazione, quando il Citato ò non doueua comparire, ò suppose di non douer comparire, credendo che la sentenza non douesse farsi, mentre alla fine la citazione a sentenza non è ordinata per' altro, che per rendere auuisata la Parte, acciochè dica, e deduca tutto ciò, che può muouere il Giudice à pronunciare in suo fauore, come dichiara il Postio nel suo trattato di manutenzione. F

Si dirà, che gli atti mostrano tutto il contrario, giacchè in essi si legge la citazione à sentenza legittimamente eseguita, cui non ponno ostare gli attestati dell' Auuocato, e Sollicitatore, li quali non ponno far buona testimonianza in Giudicio per il suo Cliente. G

Mà i Leggisti fanno sapere, che gli Auuocati, e Procuratori, e Persone simili, sono testimonj sufficienti, oue si tratti di materie, che non ponno prouarsi per mezzo di altri, come nel caso nostro. H

Massime oue si tratti di persone di buona voce, e condizione, le quali prouano in qualunque materia. I

Certo si è che l' Auuocato, e Sollicitatore, del M. Visconte di Negro potranno soggiacere à critiche; Mà deue supplire la qualità del Reu. Gafforio, à cui par molto giusto di dar quella fede, che merita ogni testimonio intiero; ed in ogni caso il numero supplisce i difetti. L

Quello poi che toglie ogni dubio sù la fede de' Testimonj egli è (chi nol vede?) la lettera inuiata da Roma, e già descritta nel fatto al num. 64. dà cui chiaramente si comprende la sicurezza sotto cui viueua il M. Visconte

B
Rot. decis. 394. n. 2. par. 3. rec. ex Tex. in cap. in his de verb. signif. l. fin. in fin. ff. Mand. cum aliis.

C
l. de vno quoque ff. de iudic. Stat. Ian. lib. 2. cap. 2. §. probationes Caual. decis. 396. n. 1.

D
l. cum Clericis C. de Epis., & cleric. Pacigior. lib. 14. tit. 1. n. 46. tom. 3.

E
Vant. de nullit. ex def. cit. num. 17. Posth. de manut. obs. 102. n. 46., & 49. l. fin. ff. de eden. cum alijs apud Barb. axio, 58. num. 11.

F
Vant. de nullit. ex defect. citat. n. 22., & seqq., & n. 30. Posth. de manut. d. obser. 102 n. 15. vers. cum possit.

G
cap. si Testis §. Testes, quos accusator 4. quest. 3. l. fin. ff. de Testib.

H
Io: Andr. ad specul. in tit. de Test. §. 1. num. 74. in fin. lit. C Anton. de Butr. in cap. cũ a nobis n. 12. in fin. de testib. Farinac. quæs. 60. limit. 8. n. 188. de testib.

I
Aymon. cons. 56. num. 14. Mascard. cons. 56. nu. 17. Roman. cons. 420. n. 5. Gabr. de testib. cons. 12. nu. 8. Farin. vbi supr. limit. 10. n. 195.

L
Posth. de manut. obser. 39. n. 34. Rot. coram Burat. dec. 691. num. 5.

conte di non badare à citazioni, e però rimettendomi a quanto in essa si legge, mi basta soggiongere che suanisce ogni difetto ne' Testimonj, qual'ora il loro detto resta auualorato dà altri amminicoli, come decide la Rota Romana. M

Se bene vi è poco dà insistere sù questo punto; mentre alla fine se gli atti dimostrano, che vi fù la citazione à sentenza, gli atti stessi dichiarano, che la citazione fù nulla, ed illegittima, prescindendo dal detto sin' ora; di modo, che possa giustàmente dirsi essersi fatta sentenza senza citazione: essendo lo stesso non citare, e citar nullamente. N

Ne si ne può dubitare, se si considera che la citazione nel caso nostro non fù vera citazione à sentenza, mà bensì *ad videndum exhibita* nel modo, che siegue -- *quatenùs compareat die Martis, quæ erit dies quarta Nouembris in tertijs ad videndum pronunciari &c. & interim compareat coram &c. ad videndum verba, & exhibita hodiè facta, de quibus si copiam &c. accipiendum, opponendum &c.*

Non si potendo negare per illegittima la citazione à sentenza, qual'ora si prende pendente qualche dilazione, con cui necessariamente resta sospesa la giurisdizione del Giudice. O

Cio, che resta innegabile nel caso nostro, in cui si trattaua di dilazione, che doueua necessariamente darsi *ad dicendum contrà iura producta*, perchè in vn tal termine non era permesso conculcarne altro; siccome non era permesso far'altro decreto; e però doueasi necessariamente rinouare altra citazione, *& quidem* per giorno diuerso; ciò che sempre deue farsi, purchè la Parte opponga contro le scritture esibite, e non taccia; come insegna Salustio Tiberio anche in termini di Giudicio priuilegiatissimo, & esecutiuo, e d'istromento *in forma Cameræ*. P

E la ragione è chiara; poichè il Citato *ad videndum exhibita* non hà dà pensare à sentenza, mà solamente alla qualità delle scritture esibite, & hà bisogno di prenderne copia; altrimenti la citazione sarebbe da giuoco, e frustanea; ed' in fatti coll'amissione di noue scritture resta circoscritta la citazione a sentenza. Q

Se il M. Visconte in forza della citazione *ad videndum exibita* poteua differire la sua comparsa à gli atti, e la sua opposizione fino all'vltimo momento del termine, come insegnano i Leggisti; anzi se nell'vltimo momento del termine poteua in forza della medesima citazione dimandar copia delle scritture esibite per considerarle, e riprouarle; come poteua farsi sentenza nello stesso termine della citazione, senza renderla collusiua, ed infruttuosa -- *aliàs* [sentiamo la censura, con cui riproua simili citazioni la Rota] *citatio posset reddi inutilis ipsi citato, siquidem posset fieri hodiè in vltimo momento diei, & cras in primo momento ferri sententia.* R

Per quest'istesso dichiara la Legge, e scriuono i Giurisperiti, che le citazioni non si deuono attendere, come nulle, e temerarie, se contengono termine troppo brieue, e ristretto; e la Rota conclude esser nulla quella sentenza, che si fà nello stesso giorno, in cui cade citazione *ad opponendum, & ad sententiam* per mancanza di termine sufficiente intermedio. S

M
Rot. coram Bich. decis. 20. n. 12. Surd. cons. 28. n. 43. Burat. decis. 142. n. 4. & decis. 604. n. 5., & decis. 901. n. 17. Rot. decis. 136. n. 8. par. 5.

N
Vant. de nullit. ex defect. citat. n. 25. ex Text. in l. 2. ff. de excus. tut l. fin. C. arbitr. tutel. l. 3. §. Tutor ff. de suspect. tut.

O
l. siuè pars C. de dilat. cap. significante de appellat. glos. in clement. sæpè in verb. post dationem de verb. signif. Gabri. cons. 1. n. 1. de dilat. Ancaran. cons. 36. Vant. de nullit. & defect. iurisd. n. 157., & seqq.

P
Salust. Tib. in prax. lib. 1. cap. 34. n. 3., & lib. 2. cap. 2. n. 28. Vestr. in prax. lib. 6. cap. 2. sub num. 5.

Q
Rot. in Arnien. Frumen. coram Lancelot. apud Marches. de commis. par. 1. fogl. 724. n. 2. & in roman. pecun. de Pinel. cor. Oran. par. 2. fogl. 591. n. 2. Zach. ad Gales. de oblig. cammer. quæst. 36. n. 2., & ibi Rot. decis. 19. n. 4. Posth. obs. 102. n. 32.

R
Rot. decis. 394. n. 3. par. 3. rec.

S
l. aut qui alitèr ff. quod vi aut clam Pac. Iord. lib. 4. tit. 1. n. 62. Cresc. decis. 6. de dol., & cont. Gonz. ad regul. 8. Cancel. glos. 9. in annot. num. 52. Rot. in nouarien. benef. lunæ 23. Iunij 1608. coram Pennia num. 3.

L'in-

L'interim assignato nella citazione al M. Visconte non poteua comprendere, che il solo giorno della sentenza, giachè giuridico fù il giorno, in cui gli fù presentata, e giuridichi, e festiui de più solenni, furono li trè giorni, che precedettero la sentenza; e però non era possibile à termini di Legge cumulare il termine ad opporre all' esibizioni, e far sentenza; douendo per quest' istesso restar nulla la citazione, come quella, che conteneua più atti, dà non potersi adempire nel medesimo tempo. T

Sicchè posso con tutta verità ripetere, che fù, ed è nulla, l'enunciata sentenza, anche per difetto di citazione, che la rende insanabile. V

Ne quì si fermano le nullità, à cui soggiace la sopradetta sentenza; mà vi abbiamo anche l'altra nullità insanabile, volli dire il difetto di giurisdizione, la quale oue manca toglie per fino il nome alla sentenza. X

Vn tale difetto è palpabile nel caso nostro, mentre vediamo auere il Giudice sentenziato, e concessa la immissione, all'Attore in virtù dell'instromento d'inuestitura dell'1708. esibito nel giorno della citazione à sentenza, quando per altro la dimanda presentata dal medesimo Attore nel dì 29. Maggio, à cui si restringeua la delegazione contenuta la richiesta dell'immissione, in virtù d'inuestiture antiche, ed in specie dell'instromento dell'1643.

Certo si è che l'inuestitura, ò sia instromento dell' 1708. è di diametro contrario à quello dell'1643., certo altresì che nella dimanda de 29. Maggio fù semplicemente enonciato quello dell'1643. certo finalmente, che la delegazione fù ristreta à puri termini della dimanda *causa, seu causæ de quibus in actis Ioseph Mariæ Casaziæ contentæ in petitione porrecta sub die 29. Maij* dunque è necessario confessare, che abbia il Giudice nel caso nostro sentenziato con eccesso di sua giurisdizione, il quale vi è sempre quando si giudica sopra cose non dedotte nella dimanda, sù cui cade la delegazione. A

La giurisdizione delegata nel caso nostro, oltre di soggiacere alla regola generale, che la rende di strettissima interpetrazione in senso de Leggisti, non poteua trascendere ciò, che puramente conteneua la dimanda de 29. Maggio, a cui si riferiua, per l'assioma tanto noto, che il riferente deue restringersi à termini del relato. B

E però fù impossibile voler giudicare sù l'instromento dell' 1708., di cui non si chiese la esecuzione nella dimanda, ne di cui si poteua chiedere, per essere imcompatibile con quello dell'1643., sù cui fù conceputa la sopradetta dimanda, mentre in quello si suppone, e si esprime per aniettata la inuestitura, che in questo si contiene; di modo che l'addimandare l' esecuzione del primo fù lo stesso, che escludere la esecuzione del secondo, & vice versa; ed il volere la immissione in virtù dell'vno fù lo stesso, ch' escluder se stesso nel chiedere la immissione in virtù dell'altro, come la discorre in simili termini la Rota Romana in forza di cose incopatibili. C

D'onde siegue che la dimanda presentata auanti la M. Rota del M. Antonio Maria sù la inuestitura fatta al q. M. Nicolò Pallauicino nell'1643. non si poteua ne anche virtualmente estendere all'inuestitura dell'1708. concessa alla M. Maria Antonia in supposizione della deficienza di quella, perche nello stesso libello non poteua l'Attore cumulare azioni frà se contra-

T Baron. de citat. par. 34. num. 5. tom. 1.

V Vant. de nullit. ex defec. citat. n. 3. Thomat. decis. 227. n. 6. Rot. decis. 272. n. 1. par. 4. Costan. ad Stat. Vrb. annot. 57. art. 1. num. 123.

X Felic. alleg. 52. num. 32. ad 38. Rot. decis. 117. n. 3. par. 3. rec. & decis. 57. n. 14. par. 6., & decis. 301. n. 2. par. 10. Cost. dic. annot. 57. n. 88., & seqq.

A Vrsil. ad Aflict. decis. 354. sub n. 5. vers. item nisi Iudex. Cost. ad Stat. Vrb. annot. 57. art. 2. n. 100. & seqq. l. iudicium soluitur ff. de iudic.

B Rot. decis. 279. n. 8., & 9. par. 10. Cancer. var. cap. 3. n. 226. cum seqq. par. 3 l. cum de indebito, vbi glos. ff. de probat. l. si post diuisionem C. de iur. & fact. igno. Alexand. cons. 9. n. 12. lib. 5.

C Rot. dec. 722. n. 15., & 16. par. 18. tom. 2. & decis. 536. n. 136. part. 14.

trarie, e chieder cose frà se repugnanti per essere solo priuilegio del Reo il poter allegare, & addurre cose contrarie per sua diffesa, non mai dell' Attore per diuieto legale. D

Se dunque il Giudice si è fatto lecito di sentenziare sù l'istromento d'inuestitura del 1708., che non si conteneua, ne poteua contenere nella dimanda presentata nel dì 29. Maggio, à cui si restringe la sua delegazione, non è scusabile la sua sentenza dall'eccesso di Giurisdizione, per cui sogiace ineuitabilmente al Sindicato per ordine statutario. E

Mà non solamente vi è eccesso di giurisdizione per essersi giudicato fuori de limiti della delegazione, mà vi è ancora per essersi giudicato sopra vna richiesta diuersa, e contraria al libello, sù cui non poteua mai giudicarsi, ancorache nel Giudice fosse stata tutta la giurisdizione, non potendosi appartare l'Attore *in calculo sententiæ* dal suo libello con variarne le dimande per diuieto di vn'altro Capitolo di Statuto, in cui si proibisce il variare, ò correggere, ed emendare la prima dimanda. F

Si auuidde di quest'istesso l'Auuocato dell'Attore, e però nel deporre la sua scrittura coll'istromento dell' 1708. vì incluse la protesta di non voler variar libello *quod ab ipso recedere, nec in vlla parte emendare, aut corrigere, augère, nec minuere intendit*; Mà con quest'istesso pose più in chiaro la contrauenzione dello Statuto *iuxtà illud -- excusatio non petita*, e però mi gioui auuertire, che le proteste non contano, mà si hanno per vane, qual' ora il fatto è contrario, à cui vnicamente deue badarsi, ciò che resta innegabile nel caso nostro per la contrarietà delle inuestiture, già sopra espresse, come decide la Rota appresso il Cocino. G

Mà che più dilungarsi in esprimere le nullità della enunciata sentenza, se tutto fù nullo, e sentenza, e processo, e atti, e citazioni, e la stessa sentenza fù fatta senza processo, ò legitimo, ò illegitimo, e senza vedere, ne processo, ne dimanda.

Io vedo che fattasi la delegazione dal Magistrato Illustriss. de Sig. Straordinarij, altro non fù presentato auanti del M. Filippo Buttari, che il semplice rescritto della delegazione, mà non già, ne processo, ne dimanda, ne scritture. Mi si dica dunque, come mai si poteua, ò giustamente, ò legitimamente venire à sentenza. Sù la dimanda, e processo, proposta, e fatto auanti la M. Rota: Mà li Legisti mi fanno sapere, che mutandosi Giudice deuesi necessariamente auanti del nuouo Giudice presentare la dimanda, & il processo, che fù fatto auanti dal primo, altrimenti non vi è dimanda, non vi è processo, perche gli atti fatti auanti di vn Giudice si attendono dall'altro purche si riesibiscano. H

Sento replicarmi, che il Giudice fù sempre lo stesso, e che la mutazione del Giudice fù solamente materiale, perchè il M. Buttari fù sorrogato in luogo della M. Rota, e come successore del primo Giudice rapresentaua in tutto, e per tutto le sue veci per ordine espresso del delegante giusta le clausole espresse nella delegazione *in statu, & terminis &c. non mutata natura Iudicij &c.* le quali fanno per appunto che la giurisdizione del primo Giudice sia trasferita nel secondo, *cum omnibus suis qualitatibus*, e che la causa passi nel secondo colla sua stessa istanza. I

Mà primieramente è assai molto disputabile se auanti del Giudice meramente successore debbano riesibirsi gl'atti fatti auanti dell'antecessore, ed in

ogni

D
l. Titiæ ff. de condit., & demonst. l. 1. C. de furt. l. transactione C. de transac. cap. imputari de fid. instrum. Grat. dec. marchi. 54. nu. 18. Altogr. cons. 78. n. 40. lib. 1.

E
Stat. Ian. cap. 17. lib. 1. §. 1. in fin.

F
Stat. cap. 13. §. 1, lib. 2.

G
Rot. coram Cocin. decis. 329. n. 1. 6. 8., & in decis. 138. n. 35. par. 17. l. cum in plures 61. §. locator horrei ff. locat. cap. dilecti filij cap. vt nostrum de appell. Rot. dec. 539. n. 6. par. 2. recen.

H
Bart. in l. naturaliter §. nihil commune num. 32. ff. de aquir. posses. Cache. decis. 1. num. 40.

I
Rot. dec. 222. n. 13. par. 16. rec. March. de commis. par. 2. de caus. auuoc. n. 62. Cost. ad Stat. Vrb. annot. Bald. in l. 2. C. de edend. num. 8.

ogni caso tutti accordano essere sempre necessaria la presentazione reale, come auertisce Osasco. L

L Bart. in l. 2. col. 1. vers. tertio modo legitur C de eden., & ibi glos. Angel. & Rip. Alex. cons. 82. n. 5. vol. 1. Roman. cons. 100. col. 1. vers. ratio autem Cachera. dec. 1. num. 53.

Pure io vò donare alla Parte, che il M. Filippo Buttari facesse suoi tutti gli atti fatti auanti la M. Rota, come sorrogato; e suo successore, mà questo appunto è quello, che rende sempre più nulla la sua sentenza.

Se il M. Buttari non faceua altra figura, che di Successore nella giurisdizione Rotale, & in esso lui passaua la Causa, gli atti, e l'instanza, giusta la dottrina del Baldo, perche poi procedere ne' giorni feriati, perchè citare à sentenza in detti giorni? Tutto è nullo, ed atti, e pronuncie, e citazioni, e però ripiena di nullità la sentenza giusta la censura dello Statuto. M

M Stat. cap. 1. lib. 2.

Si dirà che il detto Giudice era delegato, per cui non contano le ferie autunnali secondo lo Statuto *de delegatis*.

Mà questo è dire, e disdire. S'era mero Successore della giurisdizione rotale, ed in esso passò la causa *in statu, & terminis non mutata natura Iudicij*, non vi è, ne vi può essere priuilegio di delegazione nel modo di procedere; perchè l'autorità concessa alli Delegati dal citato Statuto gli viene dal medesimo tolta, qual'ora il rescritto di delegazione disponga diuersamente. N

N Stat. lib. 1. cap. 10. §. delegati & §. authoritas.

Se poi era Giudice diuerso di diuersa autorità, è delegato, non era, ne poteua dirsi Giudice successore, e però gli atti, la dimanda, il processo fatti auanti la M. Rota doueuano presentarsi, ed esibirsi auanti di esso lui, altrimenti non contano, ne poteuano contare, come accorda lo stesso Baldo conuenendo in questa parte con Bartolo, e con essi loro la Comune degli Scrittori. O

O Bald. in l. 2. n. 9. C. de edend. Bart. in l. naturaliter §. nihil commune nu. 32. ff. de aquirend. poss. Matisil. sing. 160., & ibi add. Cach. dicta decis. 1. n. 40. Rot. decis. 445. n. 2. & 8. par. 1. diuers. Maresc. var. lib. 2. cap. 107. in princ.

Oltre di che non sarebbe lontano dal vero l'asserire, che i delegati non possano far passi in causa nel mese di Ottobre; come che non compreso nelle ferie autunnali stabilite dallo Statuto sotto la rubrica *de curia tenenda*, à cui solamente si riferisce lo Statuto *de delegatis*; non si potendo negare che il mese di Ottobre sia compreso nelle ferie autunnali in forza della nuoua adizione dell'anno 1683. registrata ne nuoui Statuti, che non parla di delegati. P

P Stat. Ian. cap. 10. §. suspensiones, & lib. 2. cap. 1. lex anni 1683. de qua in Stat. pag. 491.

Ed ecco a primo ad vltimum ripiena di nullità la sentenza, il processo, e gli atti di tutta la causa; onde mi si permetta di concludere col vaticinio del Mansi registrato nelle sue stesse parole; per non poruі nulla del mio -- *Hinc propterea, vt opinor accidit, vt quod non sincerum habuit initium inualidè quoque prosequtum fuisse, pluribusque nullitatibus laborasse diuina sic charitate permittente contigerit*. Q.

Q Mans. cons. 527. n. 1. vers. hinc propterea tō. 6

Si concluda dunque come in appresso.

CONCLUSIONE.

LA sentenza del M. Filippo Buttari fù, ed è nulla per essersi fatta in virtù di vn processo nullo, di cui non poteua seruirsi, giusta la regola prescritta nella sua delegazione in forza della clausola -- *prout de iure*.

Fù

Fù nulla, perche fatta senza proue, ed in forza di scritture, che non furono mai esibite, cui non gioua, ne può giouare l'esibizione di alcuni documenti, presentati nel tempo stesso, in cui si presentò la dimanda avanti la M. Rota.

Si perchè vna tale presentazione fù fatta prima della contestazion della lite; onde doueua necessariamente ripetersi affinche le scritture si rendessero *de actis*; sì perchè doueua farsi dopo la distribuzione della Causa, ed auanti del Commissario, che restaua solo Giudice competente à formare il processo.

Fù nulla perchè fatta sù proue ideali, e fuori di processo, contro gl' ordini, e legali, e statutarj.

Nulla perchè notoriamente ingiusta, e notoriamente ingiusta, perchè fatta senza proue, anzi contro le proue stesse resultanti in processo, e senza permettere al Reo le sue giuste diffese con euidente lesione della sua giustizia, e contro l'ordine dello Statuto, che ne restò leso per capo d' inosseruanza.

Vi restò leso lo Statuto per nō esser ammessi li suoi Capitoli senza dar'orecchio in modo alcuno alle richieste del Capitolante, chiudendogli strada à giustificare le sue eccezioni.

Vi restò anche leso per non essersi ammesse le sue posizioni; e però fù nullo il processo, e fù nulla la sentenza fatte contro le costituzioni municipali, e per quest' istesso sogette al sindicato.

Nulla pur'anche fù la senteza perchè fatta senza citazione legitima, & illegitima, mentre fù fatta colla conuocazione de' termini, ed' in cadenza di citazione impetrata contro l' ordine del Giudice, trascurata sù la parola dello stesso Giudice, e degna di non essere intesa, come infruttuosa.

Nulla perchè fatta con eccesso di giurisdizione per essersi giudicato sù cose non contenute nella dimanda, à cui si restringeua la delegazione.

Nulla perchè fatta senza verun processo, ne legittimo, ne illegittimo, e per fino anche senza dimanda, giachè ne processo, ne dimanda furono presentate auanti del Giudice.

Nulla finalmente per essersi proceduto in giorni feriali contro le disposizioni, e legali, e statutarie, e contra ogni buon modo di giudicare, e però degna di perpetua abolizione.

Sebastiano Costa Auuocato.

100855

Civica Biblioteca Mantova